

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 3 settembre/dicembre 2025

3

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 3 settembre/dicembre 2025

3

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Meditetranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).



via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria
tel.: 0965.814954
www.laruffaeditore.it
segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

Licenza internazionale Creative Commons BY - NC - ND 4.0



La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione
La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



 **Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

 **LUISS**
Università
Guido Carli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

7 DIRITTI UMANI, OGGI

- 11 V. FERRO ALLODOLA, *Narratività, identità e inclusione: riflessioni pedagogiche*
21 E. SICLARI, *Identità 'iperculturale' e 'decoincidente'. Per una giuridicità narrativa e inclusiva*
33 M.J. CONOCCHIELLA, *Rifrazioni dell'identità: pluralità, narrazione e agire politico in Hannah Arendt*

49 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ - FOCUS 'TERRE MEDITERRANEE'

- 55 L. MASCILLI MIGLIORINI, D.M. CANANZI, *Il Network 'Terre Mediterranee'*
63 F. FATTA, *Abitare il Mediterraneo*
67 F. MORACI, *Il ruolo delle città e delle relazioni spaziali. La geopolitica delle infrastrutture nell'assetto dinamico del Mediterraneo*
99 L. MARCHETTI, *Antico Mediterraneo di luce*

121 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

- 123 A. FILOCAMO, *Lo Stretto di Messina al centro del Mediterraneo: rotte commerciali in età tardoantica*

141 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

- 145 D.M. CANANZI, *Il difficile diritto. Giustizia, perdono e memoria, ragionato con Paul Ricoeur e partendo dalla letteratura ebraica*
159 F. FRANCESCHI, *Religione e diritto nell'opera di Isaac B. Singer*
177 E. SICLARI, *L'economia del dono a partire dalla riflessione di P. Ricoeur*
189 B. HUSSEN, *Diritto, religione e trasgressione in Blood di Isaac B. Singer*

223 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

- 225 R. NIGRO, *Il contributo dell'UE all'esercizio della giurisdizione universale sui crimini internazionali da parte degli Stati membri: il ruolo di Eurojust e del Genocide Prosecution Network*

245 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

247 INDICE GENERALE 2025

Negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento dei procedimenti avviati dinanzi ai tribunali di diversi Stati membri dell'Unione Europea nell'esercizio della giurisdizione universale, con l'obiettivo di accertare la responsabilità degli autori di gravi crimini internazionali commessi in diversi contesti, tra i quali in particolare il conflitto in Siria e in Iraq e, più di recente, il conflitto in Ucraina in seguito all'invasione della Federazione Russa del 2022.

In base al principio della giurisdizione universale, i tribunali di qualsiasi Stato della comunità internazionale possono esercitare la propria giurisdizione nei confronti dei presunti responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio (cd. *core international crimes*), anche quando questi ultimi non presentino alcun collegamento con lo Stato del foro. Si tratta dunque di un principio, che, almeno su un piano teorico, costituisce uno strumento fondamentale per contrastare l'impunità dei responsabili di gravi crimini internazionali. In pratica, tuttavia, la sua concreta applicazione incontra non poche difficoltà, in particolare con riferimento allo svolgimento di indagini e alla raccolta di prove di crimini commessi in territori diversi, e talvolta molto lontani, da quello dello Stato del foro.

In questo contesto, l'Unione Europea ha svolto un ruolo di rilievo attraverso la predisposizione di strumenti operativi volti a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia nella repressione dei crimini internazionali, favorendo il coordinamento e lo scambio di informazioni e di elementi probatori tra le autorità competenti degli Stati membri, risultati essenziali per la celebrazione dei processi e per l'accertamento delle responsabilità individuali.

Nel contributo che segue, Raffaella Nigro analizza alcuni dei principali strumenti posti in essere nell'ambito di Eurojust e del Genocide Prosecution Network al fine di promuovere l'esercizio della giurisdizione universale da parte degli Stati membri dell'Unione, con particolare riferimento a quelli istituiti per perseguire gli autori dei crimini internazionali commessi in Siria, Iraq e, più di recente, in Ucraina.

RAFFAELLA NIGRO è professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro. È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca nazionale in Peace studies (RUniPace – Università La Sapienza) e co-responsabile scientifico del Curriculum 3 – Costruzione della pace, diritti umani, diritti dei popoli. Tra i suoi interessi di studio e di ricerca rientrano la tutela dei diritti umani, la giustizia penale internazionale e le immunità giurisdizionali.

È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui le monografie: *La definizione di terrorismo nel diritto internazionale*, Napoli, 2013 e *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l'evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, Milano, 2018.

Il contributo dell'UE all'esercizio della giurisdizione universale sui crimini internazionali da parte degli Stati membri: il ruolo di Eurojust e del Genocide Prosecution Network*

Raffaella Nigro**

1. Premessa

Il presente contributo ha l'obiettivo di indagare il ruolo dell'Unione Europea (UE), in particolare di Eurojust e del Genocide Prosecution Network, rispetto all'esercizio della giurisdizione universale da parte dei suoi Stati membri. In base a tale principio, come noto, i giudici di qualsiasi Stato della comunità internazionale potrebbero processare gli autori di gravi crimini internazionali – in particolare genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, cd. *core international crimes* – anche in assenza di contatti con lo Stato del foro, ovvero quando gli autori dei crimini, o le loro vittime, non abbiano la nazionalità di detto Stato e il crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato diverso da quello del foro. Benché il principio dell'universalità della giurisdizione si sia affermato già nel XIX secolo a seguito della necessità di reprimere la pirateria e, nel tempo, si sia dubitato dell'esistenza di una norma internazionale generale che preveda tale principio rispetto alla repressione dei crimini internazionali, è un fatto che nella prassi più recente si sia verificato un significativo incremento dei procedimenti contro autori di crimini internazionali sulla base dell'esercizio della giurisdizione universale pro-

225

* Il presente contributo è stato realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca "Advancing Accountability for International Crimes through Universal Jurisdiction: Challenges for the European Union and its Member States and Proposals for Action (UNIJUR)", finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente C2, Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", con fondi del Programma dell'Unione Europea NextGenerationEU, in base al D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e al D.D. n. 968 del 30 giugno 2023 (Decreto di ammissione a finanziamento) del Ministero dell'Università e della Ricerca, Cod. 2022K52ES9, CUP: C53D23002900006.

** Università Magna Græcia di Catanzaro.

prio da parte delle autorità competenti di Stati membri dell'UE. Non vi è dubbio che simili procedimenti, pur resi possibili in principio, e per così dire “a monte”, dalle legislazioni degli Stati membri dell'Unione che abbiano recepito il principio dell'universalità della giurisdizione, in pratica si sono rivelati efficaci grazie al funzionamento di strumenti operativi messi a disposizione dalle istituzioni europee, che hanno consentito un coordinamento e uno scambio di informazioni e prove tra diverse autorità nazionali fondamentali per la celebrazione dei processi e per l'accertamento delle responsabilità degli autori dei suddetti crimini.

È su alcuni di questi strumenti che procederà l'analisi che segue. Ci soffermeremo dapprima sull'approccio generale dell'UE rispetto alla repressione di gravi crimini internazionali e all'esercizio della giurisdizione universale quale misura specifica per attuarla in concreto. Seguirà l'analisi dei principali strumenti posti in essere nell'ambito di Eurojust e del Genocide Prosecution Network al fine di promuovere l'esercizio di tale giurisdizione da parte degli Stati membri dell'Unione, in particolare di quelli volti ad accertare le responsabilità per i crimini internazionali commessi in Siria, Iraq e, più di recente, in Ucraina. Concluderemo con alcune considerazioni circa le potenzialità e i limiti di tali strumenti.

2. L'approccio dell'Unione Europea rispetto alla repressione di gravi crimini internazionali e all'esercizio della giurisdizione universale da parte degli Stati membri

Benché la repressione dei *core international crimes* non rientri espressamente tra le competenze dell'UE, non vi è dubbio che le istituzioni europee abbiano dedicato una particolare attenzione al tema nell'ambito della più ampia attività di tutela dei valori sui quali essa si fonda ex art. 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, e attraverso l'impegno a promuovere tali valori, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 1, del medesimo Trattato.

Già alla fine degli anni '90, una concreta azione volta a contrastare la commissione di gravi crimini internazionali è stata rappresentata dall'introduzione del “principio di condizionalità” per i Paesi interessati ad aderire all'UE dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, nell'ambito di un nuovo Processo di stabilizzazione e associazione gestito dall'Unione

nell'area dei Balcani occidentali¹. In effetti, la condizione posta agli Stati che ambivano a far parte dell'Unione richiedeva la consegna dei principali criminali di guerra e la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella *ex* Jugoslavia.

Piuttosto significativo è stato, in seguito, l'impegno dell'UE per l'istituzione della Corte Penale Internazionale (CPI) proprio al fine di garantire la punizione degli autori di gravi crimini internazionali ovunque commessi nel mondo. In seguito all'adozione dello Statuto di Roma, il Consiglio dell'Unione aveva infatti adottato una posizione comune l'11 giugno 2001, con l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione dei *core international crimes*, esprimendo sostegno alla creazione della Corte e l'impegno a promuovere la partecipazione più ampia possibile al suo trattato istitutivo. Pur non menzionando espressamente l'esercizio della giurisdizione universale, nella posizione comune del 2001 si sottolineava nondimeno il ruolo fondamentale degli Stati membri dell'Unione nel contrasto ai crimini internazionali, affermando che quelli rientranti nella giurisdizione della CPI rappresentano fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri e che questi ultimi avrebbero dovuto pertanto cooperare al fine di prevenirne la commissione e porre fine all'impunità di coloro che li pongono in essere².

Il contrasto all'impunità degli autori di gravi crimini internazionali è stato poi incluso tra gli obiettivi del Programma di Stoccolma, adottato il 4 maggio 2010, sulla definizione delle priorità per lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia per il periodo 2010-2014. Il Consiglio europeo aveva invitato in quell'occasione le istituzioni «a continuare a sostenere e a incoraggiare l'Unione e gli Stati membri nella lotta contro l'impunità e a contrastare i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; promuovere in tale contesto la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi terzi e i tribunali internazionali in questo settore, in particolare la CPI, e sviluppare lo scambio di informazioni giudiziarie e

¹ K.H. BRODERSEN, *The ICTY's Conditionality Dilemma*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", pp. 219-248.

² Posizione comune del Consiglio sulla Corte penale internazionale (2001/443/PESC) dell'11 giugno 2001, par. 4. La posizione comune è stata poi abrogata con decisione 2011/168/PESC del 21 marzo 2011, adottata con l'obiettivo di incoraggiare una partecipazione quanto più ampia possibile allo Statuto di Roma, di preservarne l'integrità, nonché di sostenere l'effettivo ed efficace funzionamento della Corte penale, e la cooperazione con essa attraverso l'attuazione del principio di complementarità.

di buone prassi relative all'azione penale contro tali crimini attraverso la rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra»³.

L'impegno dell'UE contro la perpetrazione di gravi crimini internazionali è stato confermato, ancora una volta, nel supporto offerto alla creazione delle Camere Specializzate e dell'Ufficio del Procuratore Specializzato del Kosovo nel 2015.⁴

Uno specifico riferimento all'esercizio della giurisdizione universale quale strumento per contrastare l'impunità per i *core international crimes* è stato incluso nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio⁵. Sottolineando l'importanza dell'accordo di cooperazione e di assistenza tra l'UE e la CPI, il Parlamento invitava gli Stati membri ad applicare il principio della giurisdizione universale nella lotta contro l'impunità degli autori di tali crimini, evidenziandone l'importanza per l'efficacia e il buon funzionamento del sistema di giustizia penale internazionale. Il Parlamento invitava inoltre gli Stati membri a perseguire i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità nei rispettivi ordinamenti nazionali, anche quando tali crimini fossero stati commessi in Paesi terzi o da cittadini di Paesi terzi⁶.

In termini analoghi, in una successiva risoluzione del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria, il Parlamento europeo ha dapprima ricordato che «la comunità internazionale e i singoli Stati hanno l'obbligo di assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani perpetrate nel corso del conflitto siriano, anche mediante l'applicazione del principio della giurisdizione universale e del diritto nazionale»⁷. Con specifico riferimento alla situazione in Siria, il Parlamento ha poi espresso «sostegno al principio della

³ Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta al servizio e a tutela dei cittadini (2010/C 115/01), par. 2.1.

⁴ E. CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo. The 'Regionalization' of International Criminal Justice in Context*, in "Journal of International Criminal Justice", 2016, pp. 53-72.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio (2016/2239(INI)) (2018/C 334/07).

⁶ V. par. 52 della risoluzione.

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria (2018/2626(RSP)) (2019/C 162/14), Considerando K.

giurisdizione universale per contrastare l'impunità», accogliendo «con favore le misure adottate da taluni Stati membri dell'Unione europea a tale fine»⁸.

Più di recente, con riferimento alla lotta all'impunità per i crimini di guerra perpetrati in Ucraina in seguito all'invasione della Federazione Russa di febbraio 2022, nella risoluzione del 19 maggio 2022 il Parlamento europeo ha incoraggiato gli Stati membri a fare un uso efficace del principio della giurisdizione universale nell'ambito delle indagini e del perseguimento dei crimini di guerra in Ucraina⁹.

Oltre alle posizioni espresse a sostegno dell'esercizio della giurisdizione universale quale strumento idoneo a garantire la punizione degli autori di crimini internazionali ovunque commessi, l'UE ha predisposto importanti strumenti operativi al fine di promuovere e rafforzare le indagini e i procedimenti dinanzi alle autorità competenti degli Stati membri per accertare le responsabilità di tali gravi crimini. È su alcuni di questi strumenti che ci soffermeremo di seguito concentrando l'attenzione in particolare sul ruolo svolto dall'agenzia Eurojust e dal Genocide Prosecution Network.

3. Il ruolo di Eurojust e del Genocide Prosecution Network

Come anticipato, l'UE ha contribuito all'esercizio della giurisdizione universale da parte dei suoi Stati membri attraverso l'istituzione di reti e organismi specificamente dedicati al contrasto dei *core international crimes* che di fatto hanno agevolato l'avvio di indagini e di procedimenti penali contro i presunti autori di tali crimini dinanzi alle autorità competenti dei suoi Stati membri¹⁰.

Occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento UE 2018/1727, l'agenzia Eurojust è stata investita della competenza a promuovere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità investigative degli Stati membri anche sui *core international crimes* da intendersi, secondo l'allegato 1, i crimini di guerra, i crimini contro

⁸ V. par. 10 della risoluzione.

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (2022/2655(RSP)), par. 17.

¹⁰ C. RYNGAERT, *Universal Jurisdiction in an ICC Era. A Role to Play for EU Member States with the Support of the European Union*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 2016, n. 1, pp. 46-80; B. STEIBLE, *EU Support to Domestic Prosecution of Violations of International Humanitarian Law*, in "UNIO – EU Law Journal", 2018, n. 1, pp. 51-66.

l'umanità e il genocidio,¹¹ diventando così il principale attore dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria su questi crimini.

Già nel 2002, particolarmente significativa era stata l'istituzione da parte del Consiglio dell'UE, della Rete europea per l'indagine e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra,¹² nota come Genocide Network e recentemente rinominata Genocide Prosecution Network, che ha costituito per diversi anni l'unico ente competente in materia di crimini internazionali in ambito europeo. Va infatti sottolineato che, al momento della sua istituzione, con la decisione del Consiglio 2002/494/GAI, le attuali agenzie europee sulla cooperazione giudiziaria e di polizia, Eurojust ed Europol, si occupavano essenzialmente della cooperazione finalizzata al contrasto della criminalità transnazionale. L'istituzione del Genocide Prosecution Network ha rappresentato dunque il primo passo concreto nella lotta all'impunità per i *core international crimes*, creando una rete per lo scambio di informazioni, l'agevolazione dei contatti tra le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE e la condivisione delle migliori pratiche.

L'obiettivo della rete è favorire una stretta cooperazione tra le autorità nazionali nelle indagini e nelle azioni penali relative ai *core international crimes*, al fine di garantire che i responsabili di tali crimini non restino impuniti nel contesto europeo. In questo senso, ogni Stato membro può designare, ex art. 1, par. 1, della decisione del 2002, un punto di contatto per lo scambio di informazioni relative alle indagini su genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra come definiti dallo Statuto della CPI. Secondo quanto stabilito all'art. 2, par. 1, il compito di ciascun punto di contatto «è fornire, previa richiesta, in conformità delle pertinenti intese tra gli Stati membri e della normativa nazionale applicabile, qualsiasi informazione disponibile suscettibile di avere rilevanza nel contesto delle indagini relative ai crimini sopra citati, o ad agevolare la cooperazione con le autorità nazionali competenti».

Benché la decisione istitutiva del Genocide Prosecution Network non menzioni espressamente l'esercizio della giurisdizione universale, è importante sottolineare il riferimento, nel considerando n. 12, alla posizio-

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

¹² Decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (2002/494/GAI).

ne comune del Consiglio del 2001 nella quale, come anticipato, era stato sottolineato proprio il ruolo fondamentale degli Stati membri dell'Unione nel contrasto all'impunità degli autori dei crimini internazionali rientranti nella competenza della CPI, sul presupposto che le autorità competenti di tali Stati avviassero indagini e procedimenti penali per accertare le responsabilità di tali crimini anche laddove commessi nel territorio di Stati diversi da quello del foro, e dunque sulla base del principio della giurisdizione universale. Proprio in considerazione della difficoltà di raccogliere le prove di tali crimini commessi in Stati talvolta molto lontani da quello del foro, può spiegarsi la necessità di istituire un network al cui interno scambiare informazioni e tramite il quale facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione. Come anticipato, nell'aprile 2025 il Genocide Network ha assunto la nuova denominazione abbreviata di Genocide Prosecution Network proprio per sottolineare l'obiettivo principale di fornire supporto alle indagini e ai procedimenti nei confronti degli autori di crimini internazionali¹³.

Per conseguire i suddetti obiettivi, il Network organizza riunioni due volte l'anno, pubblica regolarmente rapporti sulle attività rilevanti e gestisce una banca dati che raccoglie la giurisprudenza nazionale relativa a tali crimini. Esso può fare affidamento su una rete di circa 150 punti di contatto, che rappresentano una vasta gamma di istituzioni ed enti¹⁴. In effetti, tutti gli Stati membri dell'UE hanno individuato uno o più punti di contatto incaricati di assistere le autorità degli altri Stati membri principalmente in relazione a due aspetti: la mediazione con le autorità nazionali al fine di facilitare la cooperazione tra di esse e la messa a disposizione, su richiesta, di informazioni relative alle indagini su gravi crimini internazionali¹⁵.

L'elenco dei punti di contatto comprende anche istituzioni, agenzie e organismi dell'UE, segnatamente la Commissione, il Consiglio, Eurojust, Europol e la Rete per l'esclusione dell'Agenzia dell'Unione europea per

¹³ V. <https://www.eurojust.europa.eu/news/genocide-prosecution-network-presents-new-visual-identity>.

¹⁴ V. il rapporto "20 Years on: Main Developments in the Fight Against Impunity for International Crimes in the EU. An Assessment of the Strategy of the Genocide Network to Combat Impunity for the Crime of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes Within the EU and its Member States" (maggio 2022), p. 17.

¹⁵ *Ivi*, p. 18.

l'asilo¹⁶. Sono stati inoltre stabiliti importanti collegamenti con Stati terzi, con *status* di osservatore, e alcuni attori internazionali tra i quali l'Ufficio del Procuratore della CPI, le Camere Specializzate e l'Ufficio del Procuratore Specializzato del Kosovo e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, i quali dispongono di propri punti di contatto nell'ambito del Genocide Prosecution Network¹⁷.

È altresì da segnalare che i meccanismi investigativi istituiti nell'ambito delle Nazioni Unite, ovvero il Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per i crimini commessi in Siria (IIIM), il Gruppo investigativo per promuovere l'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi da Da'esh/Stato islamico in Iraq e nel Levante (UNITAD) e il Meccanismo investigativo indipendente per i crimini commessi in Myanmar (IIMM) hanno ottenuto lo status di "membro associato" nel Genocide Prosecution Network, rispettivamente nel 2018, 2020 e 2021¹⁸. Infine, la Rete è aperta al contributo delle organizzazioni della società civile, che costituiscono partner fondamentali nell'accertamento delle responsabilità e possono apportare un valore aggiunto in termini di acquisizione delle prove, disponibilità di competenze specialistiche e facilitazione dei contatti tra le autorità nazionali e i testimoni e/o le vittime. Sono sei le organizzazioni non governative che dispongono di punti di contatto *ad hoc* nell'ambito del Genocide Prosecution Network: Amnesty International, la Coalition for the International Criminal Court, la Federazione internazionale per i diritti umani, Human Rights Watch, TRIAL International e Redress¹⁹.

A sostegno dell'attività del Network, un Segretariato è stato istituito nel 2011 ed è ospitato presso la sede di Eurojust, all'Aja, con lo scopo di coordinare gli sforzi tra le autorità nazionali per combattere l'impunità per gravi crimini internazionali, facilitando la condivisione di informazioni e migliori pratiche tra i punti di contatto nazionali specializzati. Il Segretariato opera come unità separata di Eurojust, pur beneficiando delle sue risorse amministrative e la sua istituzione ha assunto particolare rilievo in un contesto nel quale i diversi compiti degli organismi dell'UE e delle autorità nazionali spesso si sovrappongono, rendendo quindi necessaria un'adeguata attività di coordinamento²⁰.

¹⁶ Ivi, p. 17.

¹⁷ Ivi, pp. 17-18.

¹⁸ Ivi, p. 18.

¹⁹ Ivi, pp. 17-18.

²⁰ Ivi, p. 18.

L'attività svolta da Eurojust e dal Genocide Prosecution Network riguarda, come si è detto, il contrasto all'impunità per la commissione di crimini internazionali. In tale ambito rientra anche il sostegno fornito alle c.d. "cumulative prosecutions" di foreign terrorist fighters ritornati in Europa dopo aver combattuto in Siria e Iraq. Eurojust e il Genocide Prosecution Network svolgono un ruolo di coordinamento centrale anche rispetto a tali specifici procedimenti, sostenendo operativamente le autorità degli Stati membri nel facilitare lo scambio di informazioni e nel consentire la condivisione di conoscenze, buone pratiche e giurisprudenza rilevante²¹. Benché le "cumulative prosecutions" di foreign terrorist fighters non siano generalmente effettuate sulla base della giurisdizione universale in quanto riguardano essenzialmente individui aventi la nazionalità dello Stato del foro, o ivi residenti, di fatto può capitare che le indagini e i procedimenti riguardino anche autori di crimini internazionali che si trovino nel territorio dello Stato del foro in quanto rifugiati o richiedenti asilo. In tal caso, i procedimenti penali si svolgono sulla base della giurisdizione universale, come è avvenuto ad esempio dinanzi ai giudici tedeschi nel processo – il primo ad occuparsi del genocidio contro la minoranza religiosa degli Yazidi – iniziato nell'aprile 2020 contro un membro dell'ISIL di nazionalità irachena²².

In tempi più recenti si è registrato un rafforzamento dei poteri di Eurojust nella repressione dei crimini internazionali attraverso la dotazione dell'agenzia europea di nuovi e innovativi strumenti e strutture suscettibili di garantire una risposta più incisiva ed efficiente alla prevenzione e al contrasto ai crimini internazionali da parte dell'UE.

In particolare, al fine di fornire una risposta adeguata alla commissione di crimini internazionali nel conflitto in Ucraina, il 30 maggio 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la conservazione, l'analisi e l'archiviazione presso Eurojust delle prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi²³.

²¹ V. https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2020_05_core_international_crimes_factsheet_en.pdf, p. 6.

²² V. https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2020_05_core_international_crimes_factsheet_en.pdf, p. 7.

²³ Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimi-

È importante sottolineare che tra gli obiettivi del nuovo regolamento vi è quello espressamente previsto di favorire l'esercizio della giurisdizione universale in termini più generali, ovvero non circoscritti ai crimini commessi in Ucraina. Nel considerando n. 7 del regolamento si legge infatti che «[a] motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare le prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la CPI o con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine, al fine di garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità».

All'articolo 4, par. 1, del regolamento (UE) 2018/1727 è stata aggiunta la lettera "j", che prevede il sostegno dell'agenzia europea all'azione degli Stati membri nella repressione dei crimini internazionali attraverso la conservazione, l'analisi e l'archiviazione delle prove relative a tali crimini, e la facilitazione dello scambio di dette prove con le autorità nazionali competenti oltre che con le autorità giudiziarie internazionali, in particolare la CPI.

L'obiettivo delle modifiche introdotte dal nuovo regolamento è quello di conferire ad Eurojust un ruolo fondamentale nella cooperazione giudiziaria nel campo dei *core international crimes*. Infatti, si afferma nel considerando n. 11: «Preservando, analizzando e archiviando prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi e, quando necessario e opportuno, facilitando il loro scambio in conformità con le normative applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, Eurojust può supportare la costruzione dei casi nelle indagini nazionali e internazionali e fornire supporto aggiuntivo alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali. Tale analisi potrebbe essere particolarmente preziosa ai fini di accertare l'affidabilità delle testimonianze dei testimoni o per stabilire eventuali legami rilevanti».

In seguito all'adozione (e sulla base) del nuovo regolamento, Eurojust ha avviato l'istituzione di una nuova struttura volta a preservare e catalogare le prove relative ai crimini commessi durante la guerra in Ucraina e in altri contesti. È stata istituita, e resa operativa dal 23 febbraio 2023,

ni contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

la nuova banca dati CISED, acronimo di Core International Crimes Evidence Database, la quale consente la raccolta, conservazione e analisi di una quantità massiccia di dati in modo efficiente e sicuro, accrescendo la qualità, la rapidità e l'efficienza di indagini e azioni penali riguardanti i crimini internazionali²⁴.

Attraverso la banca dati CISED, Eurojust è in grado di consolidare il coordinamento delle indagini nazionali e internazionali, individuare lacune probatorie e duplicazioni di indagini, oltre che facilitare lo scambio di informazioni e prove. Ulteriori benefici, inoltre, consistono nella conservazione in modo sicuro delle prove raccolte nel contesto di un conflitto armato, evitandone la dispersione o la compromissione, e ancora in una elaborazione più accurata, rapida ed efficiente delle strategie investigative e della ricerca delle prove. È stato sottolineato che nello specifico scenario del conflitto russo-ucraino, uno dei più documentati attraverso prove digitali, nonché uno dei più “attivamente seguiti” dalla comunità sui social media, la capacità potenziata di raccogliere, preservare, ordinare le prove digitali e renderle direttamente accessibili alle autorità che conducono le indagini, costituisce una misura innovativa nella repressione dei gravi crimini internazionali commessi²⁵.

235

4. Le JIT per i crimini in Siria, Iraq e Ucraina

Contestualmente alla creazione del Genocide Prosecution Network, il Consiglio dell'Unione europea, con l'obiettivo di garantire un rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali e altre autorità competenti degli Stati membri nella lotta alla criminalità organizzata, ha previsto l'istituzione delle squadre investigative comuni (*Joint Investigation Teams*, JITs) con la decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002. Su richiesta di qualsiasi Stato interessato, tali squadre possono essere costituite dalle «autorità competenti di due o più Stati membri (...) per uno scopo determinato e una durata limitata (di solito 12 o 24 mesi) per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra», in particolare a) quando le indagini condotte da uno Stato membro sui reati comportino inchieste difficili e

²⁴ V. <https://www.eurojust.europa.eu/core-international-crimes-evidence-database>.

²⁵ M. CAIANIELLO, *The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?*, in “European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice”, 2022, nn. 3-4, pp. 219-237, 232.

di notevole portata che presentano un collegamento con altri Stati membri; o b) quando più Stati membri svolgano indagini sui reati che, per le circostanze del caso, richiedono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Le JIT possono includere anche funzionari di organismi istituiti in base ai Trattati, come l'Europol (art. 1, par. 12) e si sono dimostrate strumenti particolarmente efficaci nel contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale efficacia è confermata dal loro crescente impiego, dal coinvolgimento di Stati terzi²⁶, dalla creazione nel 2005 della Rete europea di esperti nazionali sulle JIT (EU Network of National Experts on Joint Investigation Teams) e dalla pubblicazione di una guida pratica per le JIT elaborata dalla Rete stessa insieme ad Eurojust, Europol e OLAF, volta a fornire informazioni e orientamenti agli operatori²⁷.

Inizialmente previste nell'ambito di una lotta più efficace nelle indagini congiunte, in particolare in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo²⁸, JIT sono state istituite anche al fine di rafforzare la cooperazione degli Stati nell'ambito delle indagini relative ai crimini internazionali di cui all'allegato 1 del regolamento 2018/1727, quali genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, diventando un meccanismo di cooperazione sempre più utilizzato a questo scopo²⁹.

Un importante strumento di supporto al funzionamento delle JIT istituite con il supporto di Eurojust è costituito dalla piattaforma informatica di collaborazione introdotta dal regolamento (UE) 2023/969 del 10 maggio 2023 e operativa dal 7 dicembre 2025³⁰. Si tratta di una piattaforma, utilizzabile se espressamente prevista nell'accordo costitutivo di ciascuna JIT, che consente alle autorità partecipanti di comunicare in modo efficiente e scambiare informazioni e prove in modo sicuro nello "spazio di collaborazione JIT", (art. 3, punto 7) e tra le cui finalità, *ex art.*

²⁶ Nel 2022 sono state operative 265 JIT (di cui 78 costituite *ex novo*). Di queste Eurojust ne ha finanziato 123, v. *Annual Report 2022*, p. 65; nel 2024 Eurojust ha supportato le JIT nella misura del 25% in più rispetto al 2023, v. *Annual Report 2025*, p. 6.

²⁷ JITs Network, *Joint Investigation Teams – Practical Guide*, 15 dicembre 2021.

²⁸ V. considerando n. 6 della decisione quadro.

²⁹ B. MCGONIGLE LEYH, D. NIDEL, M.I. FEDOROVA, *The Rise of Universal Jurisdiction Cases in Europe and the Appeal of Joint Investigation Teams*, in M. LUCHTMAN (ed.), *Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization: Liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele*, Den Hague, 2023, pp. 95-102.

³⁰ Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

5, lett. b), c), d) del regolamento, vi è quella di garantire, all'interno di ciascuno spazio di collaborazione, lo scambio rapido e sicuro dei dati operativi, la sicurezza delle comunicazioni e la tracciabilità degli scambi di prove. L'accesso allo spazio di collaborazione, disciplinato dall'art. 14, spetta non solo agli Stati membri e alla Procura europea che partecipino ad una JIT ma anche, se previsto dall'accordo istitutivo, ai Paesi terzi e ai rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali definite dall'art. 3, punto 6, come «un organismo, un organo giurisdizionale o un meccanismo internazionale istituito per indagare e perseguire crimini gravi che sono motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, vale a dire crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi che incidono sulla pace e la sicurezza internazionali» (ad esempio il Procuratore della CPI).

La prassi offre diversi esempi dell'utilizzo di JIT nell'ambito di indagini su *core international crimes* sulla base della giurisdizione universale³¹. Ci si riferisce in particolare alla JIT istituita da Francia e Germania nel 2018 per le indagini sui crimini commessi in Siria sin dall'inizio della guerra civile del 2011 e alla JIT istituita nel 2021 da Svezia e Francia – alla quale nel 2023 si sono uniti Belgio e Paesi Bassi – con l'obiettivo di condurre indagini congiunte sui crimini contro gli yazidi in Siria e Iraq, commessi da foreign terrorist fighters, in particolare di nazionalità francese e svedese.

Da ultimo, pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio 2022, una nuova JIT è stata istituita da Lituania, Polonia e Ucraina, con l'obiettivo di indagare sui gravi crimini internazionali commessi in Ucraina, alla quale, per la prima volta, ha aderito anche l'Ufficio del Procuratore della CPI³². Alla JIT per l'Ucraina si sono successivamente uniti Estonia, Lettonia e Slovacchia nel maggio 2022 e, ad ottobre 2022, la Romania³³. Ad aprile 2023, durante il 17°

³¹ A. FURGER, *Can They Deliver? The Practice of Joint Investigation Teams (JITS) in Core International Crimes Investigations*, in "Journal of International Criminal Justice", 2024, n. 1, pp. 43-58.

³² S. YOUNG, Y. TAN, *The Joint Investigation Team in Ukraine: Challenges and Opportunities for the International Criminal Court*, in "European Papers", 2023, pp. 1121-1124; Y. TANT, S. YANG, *The Joint Investigation Team in Ukraine: An Opportunity for the International Criminal Court?*, in "Chinese Journal of International Law", 2023, pp. 103-119; K. LINGENFELTER, *Romancing International Criminal Justice: The European Union and Criminal Accountability in Ukraine*, in "ZaöRV", 2024, pp. 205-218.

³³ In <https://www.eurojust.europa.eu/news/joint-investigation-team-enhances-investigations-crimes-torture-ill-treatment-and-filtration>.

working meeting tenutosi a Vilnius, gli Stati aderenti alla JIT per l'Ucraina hanno deliberato di estendere l'oggetto delle indagini, inizialmente limitato a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, anche al crimine di genocidio³⁴. Va infine segnalato che, su richiesta della Commissione europea, Eurojust ha creato a marzo 2023, rendendolo operativo a partire dal 3 luglio 2023, un ulteriore strumento di supporto alle indagini in Ucraina che contribuisce a preservare le prove e ottimizzare i tempi con riguardo alle indagini sul crimine di aggressione, ossia l'*International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA)*³⁵. L'ICPA supporta la JIT Ucraina e ha come obiettivo principale il coordinamento delle diverse indagini nazionali sul crimine di aggressione e sugli altri crimini internazionali ivi commessi, favorendo altresì la conservazione sicura delle prove in vista di futuri procedimenti.

Le JIT si occupano essenzialmente di raccogliere prove e informazioni sui crimini internazionali e scambiarle in modo rapido e sicuro per facilitare le indagini nazionali. Il supporto tecnico-giuridico di Eurojust può avere natura finanziaria, operativa e di analisi e, in generale, mira a garantire il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati partecipanti in ogni fase operativa. L'Agenzia organizza ad esempio diverse riunioni di coordinamento tra le autorità degli Stati partecipanti alle JIT e altre autorità nazionali, consentendo ai Paesi di scambiare dati sulle rispettive indagini nazionali, discutere strategie e coordinare le misure investigative. In questo senso esse rappresentano un importante strumento per promuovere l'accertamento delle responsabilità per gravi crimini internazionali, superando i limiti della cooperazione giudiziaria tradizionale.

5. Le indagini e i procedimenti celebrati negli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'esercizio della giurisdizione universale

Come anticipato, gli strumenti predisposti in ambito UE hanno apportato un significativo contributo all'accertamento delle responsabilità per crimini internazionali sulla base dell'esercizio della giurisdizione universale.

Nel rapporto predisposto dal Genocide Prosecution Network "At a

³⁴ Eurojust, Press release, *The joint investigation team garners further support for the ICPA and agrees to investigate genocide crimes in Ukraine*, 14 aprile 2023.

³⁵ V. <https://www.eurojust.europa.eu/international-centre-for-the-prosecution-of-the-crime-of-aggression-against-ukraine>.

Glance: Universal Jurisdiction in EU Member States” risulta che nel 2022 gli Stati membri dell’UE hanno ottenuto risultati rilevanti nell’avvio di procedimenti penali contro autori di crimini internazionali sulla base della giurisdizione universale. Diverse condanne sono state pronunciate per crimini commessi in Siria, Afghanistan, Iran, Ruanda e Liberia. Molti altri casi erano ancora pendenti e nel 2023 hanno avuto inizio processi in Finlandia, Francia, Germania e Svezia per crimini commessi in Ruanda, Sierra Leone, Siria e Sudan³⁶.

In particolare per quanto riguarda i crimini commessi in Siria, le indagini condotte dalla JIT istituita con il supporto di Eurojust hanno contribuito all’attività delle autorità francesi e tedesche, che nel 2018 hanno emesso tre mandati di arresto internazionali contro alti funzionari del regime siriano. Grazie alla cooperazione franco-tedesca inoltre, tre membri dei servizi di intelligence siriani sono stati arrestati in Germania e in Francia nel 2019. Nell’aprile 2020 è iniziato, presso la Corte regionale superiore di Coblenza, in Germania, il processo contro due di loro. Accusati di crimini contro l’umanità commessi in Siria, il processo è stato il primo al mondo ad affrontare casi di tortura diffusa e sistematica perpetrata dal regime siriano³⁷. Come noto, in una storica sentenza del 13 gennaio 2022, la Corte regionale di Coblenza ha condannato un ex alto funzionario siriano all’ergastolo per il suo coinvolgimento in crimini contro l’umanità³⁸. E nel 2021, un collaboratore dell’alto funzionario è stato condannato dalla stessa Corte a quattro anni e mezzo di reclusione per crimini contro l’umanità e tortura. Degna di nota è la cooperazione della JIT franco-tedesca con gli investigatori e i pubblici ministeri nazionali e il sostegno fornito da Eurojust e dal Genocide Prosecution Network alle indagini e all’azione penale attraverso l’organizzazione di regolari riunioni di coordinamento, al fine di consentire una rapida cooperazione giudiziaria tra le autorità tedesche e francesi³⁹.

Ulteriori sviluppi sull’esercizio della giurisdizione universale hanno

³⁶ In <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/at-a-glance-universal-jurisdiction-in-eu-member-states.pdf> (23 maggio 2023), p. 4.

³⁷ In https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2020_05_core-international-crimes-factsheet-en.pdf, p. 5.

³⁸ C. MELONI, L. PARISI, *L’impatto delle prime condanne in Germania per crimini di Guerra e contro l’umanità commessi in Siria: qualche riflessione critica sull’applicazione domestica del diritto penale internazionale*, in “Sistema penale”, 2023, n. 5, pp. 57-67.

³⁹ In <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/investigations-and-prosecutions-of-core-international-crimes.pdf>, p. 6.

riguardato l'accertamento delle responsabilità per crimini commessi in Liberia, Ruanda, Iran e Afghanistan⁴⁰.

Secondo le informazioni fornite nel rapporto del 2022, un *ex* comandante del gruppo ribelle liberiano ULIMO è stato condannato all'ergastolo in Francia nel novembre 2022 per crimini contro l'umanità e tortura. E un *ex* prefetto ruandese è stato condannato da un tribunale francese nel 2022, per complicità in genocidio e crimini contro l'umanità. Inoltre, un *ex* assistente del vice procuratore iraniano del carcere di Gohardasht è stato condannato all'ergastolo in Svezia, nel luglio 2022, per crimini di guerra per il ruolo svolto nelle esecuzioni di massa di simpatizzanti dei Mujahedin detenuti. E ancora, un *ex* comandante del carcere di Pul-e-Charki in Afghanistan, è stato condannato, nell'aprile 2022, da un tribunale olandese per crimini di guerra di detenzione arbitraria, trattamento crudele e inumano e attentato alla dignità personale dei prigionieri politici nel periodo in cui, tra il 1983 ed il 1988, era responsabile delle condizioni di detenzione nel carcere⁴¹.

6. Considerazioni conclusive

Dall'analisi che precede può evincersi come gli strumenti predisposti in ambito UE al fine di garantire la punizione degli autori di gravi crimini internazionali si siano rivelati indubbiamente efficaci nel promuovere e favorire in concreto l'esercizio della giurisdizione universale da parte degli Stati membri dell'UE. Piuttosto rilevante appare l'azione di Eurojust, il suo supporto operativo e strategico e l'attività di coordinamento tra le autorità nazionali volta a rafforzare le indagini su crimini internazionali anche nell'ambito di conflitti armati in corso, come dimostra il recente caso del sostegno fornito alla JIT per i crimini commessi in Ucraina. Sono stati sottolineati in dottrina, in proposito, il nuovo ruolo attribuito ad Eurojust e la prospettiva dell'agenzia europea di diventare un interlocutore privilegiato nella lotta contro i *core international crimes* non soltanto a livello europeo, ma anche nell'ambito di un'area geopolitica più ampia dove, direttamente o indirettamente, siano in gioco gli interessi dell'UE⁴². Si è persino ipotizzato che gli sviluppi più recenti visti in precedenza po-

⁴⁰ In <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/at-a-glance-universal-jurisdiction-in-eu-member-states.pdf> (23 maggio 2023), p. 6.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² M. CAIANIELLO, *The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?*, cit., p. 229.

trebbero di fatto costituire un punto di svolta nel contesto della lotta contro l'impunità per i *core international crimes*, proprio grazie al ruolo svolto in materia dall'UE, sottolineando il potenziale aumento dell'efficienza nelle indagini e nelle azioni penali su tali crimini grazie ad un coinvolgimento più stretto delle istituzioni europee⁴³. Sebbene, infatti, alcuni nuovi strumenti e modelli europei di cooperazione giudiziaria, come la banca dati CISED o la piattaforma di collaborazione per le JIT, nascano dall'esigenza contingente di perseguire i crimini in Ucraina, essi sembrano «destinati a diventare un *tool-box* permanente a disposizione dell'UE per contrastare i crimini internazionali in qualunque situazione e a beneficio dell'intero sistema di giustizia internazionale»⁴⁴.

A fronte dei vantaggi derivanti dai nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria per la repressione dei crimini internazionali, sono stati evidenziati anche alcuni limiti, in particolare in riferimento alle JIT e all'effettiva imparzialità delle attività da queste intraprese quando ad esserne parte siano Stati nel cui territorio i crimini oggetto di indagine sono stati commessi, come è proprio il caso dell'Ucraina⁴⁵. Si è inoltre evidenziato il limite relativo alla composizione delle JIT, formate essenzialmente da autorità statali senza un'adeguata partecipazione di numerose altre istituzioni, quali le organizzazioni della società civile e gli attori internazionali e regionali che oggi svolgono un ruolo piuttosto attivo nell'indagine e nella documentazione dei crimini internazionali⁴⁶. Ulteriori limiti potrebbero riguardare inoltre lo scambio delle informazioni e la condivisione delle prove che costituiscono l'oggetto alla base dell'attività di cooperazione tra diversità autorità nazionali e internazionali⁴⁷.

In termini più generali, e sul presupposto che l'UE ha effettivamente contribuito negli ultimi anni ad un incremento significativo dei casi di esercizio della giurisdizione universale da parte dei suoi Stati mem-

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ P. BARGIACCHI, *Il contributo di Eurojust al perseguimento dei crimini internazionali commessi in Ucraina*, in "EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives", 2023, pp. 14-28, 26.

⁴⁵ M. CAIANIELLO, *The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?*, cit.; v. anche K. AMBOS, *Ukrainian Prosecution of ICC Statute Crimes: Fair, Independent and Impartial?*, in "EJIL: Talk!", 10 giugno 2022.

⁴⁶ A. FURGER, *Can They Deliver? The Practice of Joint Investigation Teams (JITS) in Core International Crimes Investigations*, cit., p. 52.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 55.

bri, si è sottolineato il rischio che il sistema europeo diventi una sorta di “epicentro” nella repressione dei gravi crimini internazionali attraverso la giurisdizione universale, configurandosi come strumento selettivo e asimmetrico che rischia di riprodurre le dinamiche di dominio coloniale e neo-coloniale, soprattutto quando esercitata prevalentemente da Stati occidentali⁴⁸. In effetti, nella prassi, anche quella più recente europea, i procedimenti avviati sulla base della giurisdizione universale hanno riguardato quasi esclusivamente leader politici, militari o funzionari di Stati del Sud del mondo, e quasi mai sono stati perseguiti “responsabili occidentali” per crimini internazionali commessi all'estero. Indubbiamente, una simile asimmetria non fa che alimentare la percezione che la giurisdizione universale non operi come strumento neutrale di giustizia globale, ma piuttosto quale meccanismo che concentra l'azione repressiva su soggetti più deboli, perpetuando e rafforzando l'impunità dei più forti.

Benché i rilievi critici sollevati in dottrina abbiano un reale e condivisibile fondamento, tanto quelli relativi all'attività di supporto e coordinamento svolta nell'ambito dell'UE, quanto quelli più in generale espressi in merito ad un incremento dell'esercizio della giurisdizione universale da parte degli Stati occidentali, ci sembra che i vantaggi concreti dell'esperienza di cooperazione giudiziaria a livello europeo possano contribuire ad un più efficace contrasto all'impunità degli autori di crimini internazionali sotto un duplice profilo. Da un lato, il rafforzamento dell'attività di supporto in ambito europeo all'esercizio della giurisdizione universale da parte degli Stati membri potrebbe (e invero dovrebbe) essere estesa anche ad altri e nuovi contesti nei quali gravi crimini internazionali siano stati commessi. Il riferimento è ad esempio ai crimini commessi a Gaza in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 su cui pure è stata fatta notare l'assenza di strumenti volti ad accertare le responsabilità degli autori di tali crimini⁴⁹. Dall'altro, proprio gli strumenti operativi dell'UE, e soprattutto le novità da ultimo introdotte in seguito al conflitto in Ucraina di cui si è detto, potrebbero rappresentare un modello da seguire anche in altri contesti di integrazione regionale. Un simile

⁴⁸ B. MCGONIGLE LAY, *Using Strategic Litigation and Universal Jurisdiction to Advance Accountability for Serious International Crimes*, in “The International Journal of Transitional Justice”, 2022, pp. 363-379, 376.

⁴⁹ V. Trial International, “Universal Jurisdiction Annual Review 2025”, p. 10, disponibile sul sito https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2025/04/03_TRIAL_UJAR_2025_FINAL_DIGITAL.pdf.

modello sarebbe suscettibile non solo di contribuire ad una estensione della cooperazione giudiziaria nell'avvio di indagini e azioni penali sugli autori di *core international crimes* oltre i confini europei, ma anche, e soprattutto, di promuovere un esercizio della giurisdizione universale a livello *globale* e in termini più genuinamente neutrali.

Abstract

Il contributo ha l'obiettivo di indagare il ruolo dell'Unione europea, in particolare di Eurojust e del Genocide Prosecution Network, al fine di promuovere l'esercizio della giurisdizione universale da parte dei suoi Stati membri. L'analisi si sofferma anzitutto sull'approccio generale dell'Unione europea rispetto alla repressione di gravi crimini internazionali e all'esercizio della giurisdizione universale quale misura specifica per attuarla in concreto. Segue l'analisi di alcuni strumenti operativi posti in essere al fine di promuovere l'esercizio di tale giurisdizione da parte degli Stati membri dell'Unione, in particolare di quelli volti ad accertare le responsabilità per i crimini internazionali commessi in Siria, Iraq e, più di recente, in Ucraina. Il contributo si conclude con alcune considerazioni circa le potenzialità e i limiti di tali strumenti.

Parole chiave: Unione europea, crimini internazionali, giurisdizione universale, Eurojust, Genocide Prosecution Network, Joint investigation teams.

243

Abstract

The contribution aims to investigate the role of the European Union, in particular that of Eurojust and the Genocide Prosecution Network, in promoting the exercise of universal jurisdiction by its Member States. The analysis first focuses on the European Union's general approach to the repression of core international crimes and on the exercise of universal jurisdiction as a specific instrument of implementing this approach in practice. It then examines some of the operational tools created to promote the exercise of such jurisdiction by the EU Member States, with particular attention to those aimed at promoting accountability for international crimes committed in Syria, Iraq, and, more recently, in Ukraine. The contribution concludes with some considerations on the potential and the limitations of these tools.

Keywords: European Union, core international crimes, universal jurisdiction, Eurojust, Genocide Prosecution Network, Joint investigation teams.

Criteri editoriali e norme redazionali

SUDEUROPA pubblica contributi originali, su invito della direzione o su proposta del singolo autore, che abbiano attinenza ai temi di interesse della rivista.

Gli articoli devono essere inviati all'indirizzo sudeuropa@isesp.eu in formato .doc. Ogni articolo è sottoposto, a cura del direttore, ad almeno due referees per la valutazione anonima, secondo le consuete regole adottate dalla comunità scientifica.

La redazione si impegna a comunicare all'autore via email l'avvenuta ricezione del testo ed entro tre mesi una prima valutazione con esito 'positivo' oppure 'positivo con riserva' oppure 'negativo' e a rimandare il contributo per le eventuali opportune correzioni.

Salvo diversi accordi con la direzione, l'autore si impegna a non pubblicare lo stesso testo in altro luogo senza autorizzazione.

Gli autori sono pregati di presentare il loro testo adottando i seguenti criteri redazionali:

1. ogni contributo non può superare i 65.000 caratteri di lunghezza spazi inclusi, eventuali eccezioni sono concordate con la direzione.
2. per garantire l'anonimato nella fase di valutazione, l'articolo deve essere suddiviso in due file, il primo con nome e cognome dell'autore, titolo del contributo, indirizzo email e recapito telefonico dell'autore, breve profilo personale; il secondo file contenente il testo, reso anonimo e privo di riferimenti che potrebbero fare identificare l'autore.
3. ogni articolo deve essere correlato da un abstract e da almeno 5 parole chiave, da presentare in italiano e inglese.
4. le note vanno poste a piè di pagina mentre una breve bibliografia può essere posta, a discrezione dell'autore, alla fine del testo.

5. figure, tabelle e immagini devono essere allegate separatamente in formato .jpg e nel testo indicata chiaramente la posizione per il loro inserimento.
6. l'indicazione delle opere segue le regole qui di seguito esemplificate:
 - a) ARISTOTELE, *Metafisica*, Milano, 2003⁴, p. 3.
 - b) *Ivi*, p. 7.
 - c) G. CAPOGRASSI, *Diritti umani*, in Enciclopedia italiana, II, pp. 786-788.
 - d) P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 2006, n. 1, p. 13 ss.
 - e) *Crisi e metamorfosi della sovranità*, a cura di M. Basciu, Milano, 1996.
 - f) P. BARCELLONA, R. DE GIORGI, S. NATOLI, *Fine della storia e mondo come problema*, Bari, 2003.
 - g) G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, a cura di G. Conso, Milano, 2002.
7. le citazioni si effettuano inserendo il testo tra virgolette «a caporale», le doppie virgolette "ad apice" saranno impiegate per un secondo livello di citazione e le 'virgolette ad apice' per un eventuale terzo livello di citazione. Omissioni di porzioni di testo citato saranno indicate con tre puntini racchiusi tra parentesi tonde.
8. i titoli troppo lunghi possono essere abbreviati e, dopo la prima menzione, luogo e data di pubblicazione sostituiti con 'cit.'.

INDICE
GENERALE
2025

Numero 1 gennaio/aprile 2025

7 EDITORIALE

D.M. CANANZI, *Democrazia e guerra: due dimensioni compatibili?*

17 DIRITTI UMANI, OGGI

19 A. BUSACCA, *Grandi eventi internazionali e sportwashing. Il valore economico e geopolitico dello spettacolo sportivo contro i valori sociali ed etici dello sport?*

41 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

43 E. SICLARI, *Law and Emotions. Lo spazio 'sensibile' del diritto*

59 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

61 M.P. MITTICA, *"Passavamo sulla terra leggeri". Corologia ed etica del nomadismo*

73 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

75 V. PACILLO, *Il patrimonio culturale immateriale religioso tra governance multilivello, diritto partecipativo e regolamentazione algoritmica: Convenzione di Faro, Legge regionale sarda n. 14/2006 e AI Act*

95 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

97 R. SAIJA, *Alla ricerca dei 'mobili' confini del diritto della pesca: un laboratorio per l'UE e per l'Agricoltura*

123 LETTURE

125 M.J. CONOCCHIELLA, *Per una nuova narrazione delle mafie partendo da "Out of Italy. Immagini e racconti delle mafie nel mondo"*

139 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Numero 2 maggio/agosto 2025

7 DIRITTI UMANI, OGGI

9 P. DE PERINI, L. YASIN, C. VETTORI, *Punishing one, teaching a hundred? US sanctions on Francesca Albanese and the current trends in international politics*

and human rights

35 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

37 V. FERRO ALLODOLA, *Cultura e pedagogia in Francesco Paolo Scaglione tra Otto e Novecento. Una storia da scoprire*

47 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

49 F. DE GREGORIO, *La religione Cattolica tra etica e diritto*

61 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

63 V. PACILLO, *Canon Law between Analog and Digital: Intercultural Constructivism, Intangible Heritage and the Legal Imagination of the Catholic Tradition*

85 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

87 N. SELVAGGI, *The Directive (EU) 2024/1226 on Criminal Offenses and Penalties for the Violation of EU Restrictive Measures: An Overview*

97 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Numero 3 settembre/dicembre 2025

7 DIRITTI UMANI, OGGI

11 V. FERRO ALLODOLA, *Narratività, identità e inclusione: riflessioni pedagogiche*

21 E. SICLARI, *Identità 'iperculturale' e 'decoincidente'. Per una giuridicità narrativa e inclusiva*

33 M.J. CONOCCHIELLA, *Rifrazioni dell'identità: pluralità, narrazioni e agire politico in Hannah Arendt*

49 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ - FOCUS 'TERE MEDITERRANEE'

55 L. MASCELLI MIGLIORINI, D.M. CANANZI, *Il Network 'Terre Mediterranee'*

63 F. FATTA, *Abitare il Mediterraneo*

67 F. MORACI, *Il ruolo delle città e delle relazioni spaziali. La geopolitica delle infrastrutture nell'assetto dinamico del Mediterraneo*

99 L. MARCHETTI, *Antico Mediterraneo di luce*

121 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

123 A. FILOCAMO, *Lo Stretto di Messina al centro del Mediterraneo: rotte commerciali in età tardoantica*

141 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

145 D.M. CANANZI, *Il difficile diritto. Giustizia perdono e memoria, ragionando con Paul Ricoeur e partendo dalla letteratura ebraica*

159 F. FRANCESCHI, *Religione e diritto nell'opera di Isaac B. Singer*

177 E. SICLARI, *L'economia del dono a partire dalla riflessione di P. Ricoeur*

189 B. HUSSEN, *Diritto, religione e trasgressione in Blood di Isaac B. Singer*

223 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

225 R. NIGRO, *Il contributo dell'UE all'esercizio della giurisdizione universale sui crimini internazionali da parte degli Stati membri: il ruolo di Eurojust e del Genocide Prosecution Network*

245 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

247 INDICE GENERALE 2025

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

Il fascicolo che chiude il 2025 segue il *fil rouge* del Mediterraneo e della mediterraneità.

Nella Rubrica "Diritti umani, oggi", si approfondiscono i temi dell'identità, della narratività e dell'inclusione, oggi particolarmente messi in discussione.

La Rubrica "Economie, politiche e società", nella forma del focus, raccoglie alcuni interventi delle Giornate di presentazione del Network internazionale 'Terre Mediterranee'.

La Rubrica "Lo scacchiere del Mediterraneo nel Medio Oriente" mantiene l'ottica mediterranea ma portando

indietro il tempo alla tardo-antichità e allo spazio dello Stretto di Messina e Reggio Calabria.

Per la Rubrica "Diritto, religioni e culture" si discute di patrimonio culturale immateriale tra diritto, filosofia e letteratura ebraica.

Chiude il fascicolo la consueta rubrica "Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale" dedicata alla giurisdizione universale dei crimini internazionali nell'Unione Europea.

 **LARUFFA
EDITORE**

ISSN 2532-0297